

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00687 Frusone: Riconoscimento alla società HFD della qualifica di ente di promozione sportiva e conseguente pagamento dei canoni in misura ridotta per la concessione dell'Aeroclub della Ciociaria	98
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
5-01074 Vecchio: Mancata trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari dello statuto dell'Aero Club d'Italia per l'espressione del parere	99
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	103
5-01187 Bonavitacola: Mancato conferimento delle deleghe di funzioni al viceministro delle infrastrutture e dei trasporti	99
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 9.

5-00687 Frusone: Riconoscimento alla società HFD della qualifica di ente di promozione sportiva e conseguente pagamento dei canoni in misura ridotta per la concessione dell'Aeroclub della Ciociaria.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca FRUSONE (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta,

della quale peraltro si dichiara insoddisfatto. Osserva, infatti, che la questione oggetto dell'interrogazione è un tipico caso in cui la pubblica amministrazione ostacola l'imprenditorialità privata. Sottolinea che in presenza della concessione, la società ha effettuato ingenti investimenti su aree sulle quali l'Enac non intende rinnovare la concessione, a causa del mancato pagamento dell'adeguamento dei canoni pregressi. A tale riguardo, rileva che il pagamento di tale cifra, che risulta assai ingente, metterebbe in ginocchio la società sportiva concessionaria, ma costituirebbe altresì un pericoloso precedente per tutte le società sportive dilettantistiche che in Italia si occupano non solo di volo, ma anche di calcio, nuoto e numerose altre importanti attività. Rileva che, in seguito al rilascio della concessione, si sono verificate numerose inadempienze da parte

della pubblica amministrazione, che hanno creato gravi disagi alla società concessionaria e ritiene, in generale, che non debba essere un soggetto privato a farsi carico di malfunzionamenti imputabili ai soggetti pubblici. Nel ritenere opportuno che si vada a fondo di tale questione, chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di prevedere un'apposita audizione di rappresentanti dell'Enac e di soggetti rappresentativi del mondo delle società sportive e dilettantistiche e preannuncia, se del caso, la presentazione di una proposta di legge volta all'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle modalità di rilascio delle concessioni da parte dell'Enac alle società sportive. Auspica, quindi, che venga fatta chiarezza al riguardo e che vengano trovate soluzioni atte a non penalizzare quegli imprenditori privati che con coraggio esercitano la propria attività.

5-01074 Vecchio: Mancata trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari dello statuto dell'Aero Club d'Italia per l'espressione del parere.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea VECCHIO (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

5-01187 Bonavitacola: Mancato conferimento delle deleghe di funzioni al viceministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, i cui contenuti, a suo giudizio, destano incredulità. Rileva che si sarebbe aspettato che a rispondere all'atto di sindacato ispettivo fosse un rappresentante della Presidenza del Consiglio e non il

sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal momento che la figura del vice ministro è distinta da quella del sottosegretario per la distinta modalità di conferimento a ciascuno di essi delle deleghe. Ricorda, infatti, che nel solo caso di conferimento di deleghe al vice ministro, il procedimento prevede che ciò avvenga con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e questo avrebbe, a suo giudizio, implicato l'opportunità che fosse presente un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri. Il fatto che, a sei mesi dal conferimento dell'incarico di vice ministro, non siano ancora state attribuite le deleghe, costituisce un gravissimo inadempimento che è in primo luogo ascrivibile alla responsabilità della Presidenza del Consiglio. Per quanto attiene ai contenuti della risposta, osserva che, nonostante il gran numero di fonti normative che regola la materia delle incompatibilità, e che sono state dettagliatamente richiamate dal rappresentante del Governo, costituisce una valutazione unilaterale del ministro Lupi, che non trova riscontro in alcuna base normativa, quella per cui l'incarico di amministratore di ente locale impedisca il conferimento delle deleghe di vice ministro. Sottolinea che in passato, in situazioni del tutto analoghe, una simile regola non è stata applicata e si è proceduto al conferimento delle deleghe anche a soggetti che rivestivano l'incarico di sindaco. Evidenzia che la questione dell'incompatibilità delle cariche si pone quando si è in presenza di cumulo di funzioni, che non si verifica nel caso di specie, dal momento che il viceministro non prende parte alle sedute del Consiglio dei Ministri e, non avendo deleghe, non esercita funzioni in qualità di viceministro. Osserva che, a differenza dell'incandidabilità, che investe lo *status* giuridico del soggetto, l'incompatibilità offre al soggetto la possibilità di esercitare un'opzione tra gli incarichi e, solo se questa opzione non viene esercitata, prevede, come meccanismo sanzionatorio, la decadenza. Ritiene comunque che tali aspetti siano del tutto estranei al conferimento delle deleghe, che

deve in ogni caso essere effettuato. In conclusione osserva che la Commissione oggi ha perso l'opportunità di chiarire una questione assai grave, che incide negativamente sul lavoro degli organi istituzionali coinvolti e ribadisce che, a suo giudizio, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha abdicato in questo caso all'esercizio delle proprie prerogative. Preannuncia perciò ulteriori iniziative da parte del proprio gruppo volte a risolvere in tempi rapidi la situazione che si è creata, permettendo al viceministro di esercitare pienamente le proprie funzioni.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-00687 Frusone: Riconoscimento alla società HFD della qualifica di ente di promozione sportiva e conseguente pagamento dei canoni in misura ridotta per la concessione dell'Aeroclub della Ciociaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ritengo opportuno fare una preliminare breve descrizione delle vicende concessorie della società HFD Srl.

La Società sportiva dilettantistica HFD Srl ha ottenuto, nell'anno 2005, una concessione di beni ed aree demaniali sull'aeroporto di Aquino per lo svolgimento di attività di paracadutismo e scuola di paracadutismo, inizialmente per la durata di 1 anno.

Successivamente, tale concessione è stata rinnovata per la durata di anni sei + sei; pertanto, attualmente, la Società in argomento risulta titolare di concessione.

Per le suddette concessioni demaniali, in virtù del decreto ministeriale n. 195 del 1998, applicativo delle leggi n. 390 del 1986 e n. 507 del 1995, la Società, che, come da Statuto « non ha fini di lucro ed ha per oggetto l'esercizio di attività sportive dilettantistiche », iniziò a corrispondere all'Agenzia del demanio canoni demaniali ridotti al 10 per cento.

Il canone ridotto venne definito dall'ENAC come canone provvisorio, stante la esclusiva competenza in capo all'Agenzia del demanio di esprimere il proprio definitivo consenso sull'ammontare dello stesso.

L'Amministrazione finanziaria, quale soggetto titolare del diritto al corrispettivo derivante dalla concessione, è infatti l'unico soggetto competente a disporre delle somme in questione.

Successivamente, la Direzione aeroportuale di Ciampino, presso l'ENAC, nel-

l'ambito dei controlli di propria competenza, ha effettuato una verifica amministrativa sulla documentazione inerente i requisiti per l'accesso al beneficio del canone ridotto.

La citata Direzione aeroportuale, anche sulla base del nuovo quadro normativo di riferimento, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, che individua i requisiti che consentono l'accesso ai canoni agevolati al 10 per cento e le conseguenti fattispecie, ha ritenuto che la Società in argomento non rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 11 del citato decreto.

Inoltre, l'Agenzia del demanio, interessata al riguardo quale Autorità competente ad esprimersi definitivamente in materia di canoni demaniali, con nota del dicembre 2012, ha comunicato all'ENAC che nel caso in esame non sussistono i criteri oggettivi per la concessione dei benefici invocati per ciò che concerne il canone demaniale.

Sulla base degli accertamenti svolti e di quanto rappresentato dall'Agenzia del demanio, la Direzione aeroportuale ha pertanto provveduto ad effettuare il ricalcolo al 100 per cento dei canoni demaniali trasmettendolo alla suddetta Società per la relativa imputazione.

In seguito, la Direzione aeroportuale di Ciampino ha avviato un procedimento di decadenza della concessione per mancato

versamento dei canoni concessori dovuti, per i motivi appena esposti, nella misura del 100 per cento.

Preciso, al riguardo, che considerata la delicatezza e la portata generale della questione che involge, senza dubbio, anche altre fattispecie, in data 8 agosto 2013, l'ENAC ha formulato uno specifico quesito all'Avvocatura Generale dello Stato.

Lo scorso 5 ottobre, l'ENAC ha acquisito il parere di detta Avvocatura, dal quale si evince che la società HFD non è legittimata ad usufruire del canone agevolato al 10 per cento in quanto le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, quale è la società in

argomento, non sono contemplate nell'applicazione dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005.

Inoltre, con riferimento al recupero delle somme relative ai canoni pregressi a tariffa piena, l'Avvocatura ritiene che l'ENAC non possa richiederne il conguaglio, essendo stato ingenerato nel privato un legittimo affidamento al pagamento del canone in misura agevolata.

Secondo tale parere l'adeguamento del canone può essere richiesto solo con effetto *ex nunc*, ossia con riferimento ai canoni maturati dalla messa in mora, ovvero, dal 18 gennaio 2013.

ALLEGATO 2

5-01074 Vecchio: Mancata trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari dello statuto dell'Aero Club d'Italia per l'espressione del parere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Interrogante evidenzia che nel testo dello statuto dell'Aero club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, non si fa alcuna menzione di passaggi dello stesso nelle Commissioni parlamentari competenti, laddove il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 51 del 26 ottobre 2012, pronunciandosi su tale statuto, concludeva che il testo del nuovo statuto avrebbe dovuto essere sottoposto anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Al riguardo, in primo luogo, preciso che nella seduta del 26 ottobre 2012, il Consiglio dei ministri *pro-tempore* ha adottato la deliberazione preliminare in ordine allo statuto in argomento, alla quale, dopo il parere del Consiglio di Stato, ha fatto seguito la deliberazione definitiva nella seduta n. 70 del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2013. In tale ultima sede è stato deliberato il testo dello statuto nella versione, anch'essa definitiva, emanata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53 nelle cui premesse sono richiamati l'articolo 17, commi 1 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'articolo 17, comma 25, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127.

In merito, rammento che, ai sensi del richiamato articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato, senza passaggi dalle Commissioni parlamentari, i regolamenti che disciplinano:

l'esecuzione di leggi e decreti legislativi, nonché di regolamenti comunitari;

l'attuazione e l'integrazione di leggi e decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 del medesimo articolo 17 prevede che i predetti regolamenti di cui al comma 1, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 17, comma 25, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127, poi, prevede che il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria per l'emanazione di atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della richiamata legge n. 400 del 1988.

Orbene, il regolamento di approvazione dello Statuto dell'Aero club d'Italia è stato ritenuto, alla luce della normativa sopra specificata, regolamento di disciplina dell'esecuzione ed attuazione di norma di legge e dell'organizzazione di un'amministrazione pubblica.

Tale statuto, infatti, precedentemente addirittura approvato con DPCM 20 otto-

bre 2004, è stato, con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 53 del 2013, modificato in attuazione:

sia dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, che, nell'ambito del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha dettato i criteri di riorganizzazione dell'ente stesso, in un'ottica di razionalizzazione degli organi, nonché di riduzione e contenimento delle spese;

sia dell'articolo 7, comma 26-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e relativa legge di conversione, che ha disposto l'adeguamento del medesimo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del CONI, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo.

Dunque, nel caso di specie non è stata adottata la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 che prevede, invece, il parere delle commissioni parlamentari, in quanto:

lo statuto in parola non deroga in alcun modo alla normativa primaria, né interviene in ambito ad essa riservato e, pertanto, non può qualificarsi quale regolamento di delegificazione;

inoltre, già il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 188 del 2010,

di cui quello di approvazione dello Statuto dell'Aero Club, come detto, costituisce attuazione, è stato adottato, sì, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 ma con una procedura in parte anch'essa semplificata dalla normativa di riferimento. Infatti, detto decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto il riordino, la trasformazione o soppressione di enti ed organismi, da realizzarsi mediante regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 2, ma con la procedura sancita al successivo comma 635 dello stesso articolo 2. Tale comma 635 ha disposto che i regolamenti in parola siano sottoposti al parere non delle commissioni parlamentari competenti, ma della Commissione per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Un'ulteriore semplificazione della procedura per l'emanazione dei medesimi regolamenti, richiamati dall'articolo 2, commi 634 e 635, della predetta legge n. 244 del 2007, è stata prevista anche dal suddetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Pertanto, qualora il nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia fosse stato sottoposto al parere delle Commissioni competenti, sarebbe stata adottata, per l'emanazione dello stesso, una procedura più complessa di quella prevista per il decreto del Presidente della Repubblica n. 188 del 2010, di cui il primo costituisce mera attuazione.

ALLEGATO 3

5-01187 Bonavitacola: Mancato conferimento delle deleghe di funzioni al viceministro delle infrastrutture e dei trasporti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Interroganti hanno posto all'attenzione del Governo la delicata questione riguardante la mancata attribuzione delle pertinenti deleghe connesse alla carica di governo rivestita dal Vice Ministro Vincenzo De Luca.

Al riguardo, faccio rilevare che il Ministro Lupi ha manifestato, fin dall'inizio del mandato governativo, la necessità di acquisire preliminarmente dall'onorevole De Luca la declaratoria di cessazione dalla carica di Sindaco della città di Salerno.

Tale esigenza, del resto, è risultata ancor più avvertita sia in ragione della necessità di corrispondere alle vigenti previsioni di legge, che, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 20 luglio 2004, n. 215 dispongono che il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può ricoprire cariche o uffici pubblici di amministratore di Enti locali, comprendendosi, in tale ultima categoria – a norma dell'articolo 77 del Testo unico sugli Enti locali – anche la carica di Sindaco, sia sotto il diverso profilo dell'opportunità di risolvere situazioni anche solo di potenziale conflitto di interesse rispetto alle tematiche di natura amministrativa connesse al territorio della città di Salerno.

Il perdurare di tale situazione ha determinato l'impossibilità di definire celermente, anche in seno al Consiglio dei ministri, l'iter amministrativo per l'attribuzione delle pertinenti deleghe, i cui schemi sono stati redatti dagli Uffici di diretta collaborazione del MIT in conformità all'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prevede, per la

figura del Vice Ministro, l'attribuzione di « deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali », e nelle more dell'auspicata risoluzione della posizione di incompatibilità del Vice Ministro.

Per quanto attiene il diverso tema delle iniziative intraprese dal Vice Ministro De Luca nell'ambito del Dicastero, segnalo che il Ministro ha inteso coinvolgere l'esponente di Governo nelle numerose riunioni tenutesi con gli Enti esponenziali degli interessi delle categorie del settore trasportistico ed infrastrutturale e con le Amministrazioni territoriali, cui ha fatto seguito l'assegnazione di specifiche attribuzioni di coordinamento, tra cui quelle relative al complesso settore dell'incentivazione del mercato immobiliare e, più in generale, della casa, anche sotto il profilo della semplificazione burocratica.

Il Ministro, poi, nel ripercorrere il quadro giuridico di riferimento che disciplina il regime delle incompatibilità per i titolari di cariche di Governo, ha manifestato la non divisibilità della ricostruzione operata dal Vice Ministro in ordine alla circostanza che la nomina a membro del Governo non è da ritenersi impedita dalla funzione di Sindaco, come si evincerebbe dal fatto, a detta di quest'ultimo, di aver prestato giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio e controfirmato per accettazione l'atto di nomina.

Sul punto è stato operato e manifestato al Vice Ministro il puntuale richiamo:

all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) della legge n. 215 del 2004, che dispone, testualmente, che il titolare di cariche di Governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può ricoprire cariche o uffici pubblici di amministratore di Enti locali, comprendendosi, in tale ultima categoria, a norma dell'articolo 77 del Testo unico Enti locali, anche la carica di Sindaco;

alla legge n. 148 del 2011 che ha modificato e così integrato l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 « le cariche di Governo sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti », prevedendo, altresì, che « resta fermo... il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta »;

all'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in base al quale per la carica di Vice Ministro si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215 e la relativa vigilanza è esercitata dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Aggiungo che sempre il Ministro ha evidenziato come l'attivazione delle procedure di decadenza, da parte dell'onorevole De Luca, in seno al Consiglio comunale di Salerno, non appaia idonea a sanare la situazione di incompatibilità riguardante l'esponente di Governo, risolvibile, piuttosto, optando per una delle due cariche attualmente rivestite.

Faccio rilevare, infine, che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in forza del disposto del citato articolo 6 del decreto legislativo 39 del 2013, ha deliberato – con Provvedimento n. 24527, pubblicato sul Bollettino 39 del 7 ottobre 2013 – l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 215 del 2004 e dell'articolo 8 del Regolamento AGCM in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, nei confronti del dottor Vincenzo De Luca, per violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) della legge n. 215 del 2004 e dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 e relativa legge di conversione, con riferimento alla carica di Sindaco del comune di Salerno.

La conclusione di detto procedimento è fissata per il 30 novembre 2013.